

proposizione, cioè che le propine compiano lo scarso stipendio dei professori; ma non posso egualmente accettare l'altra. Mi pare che il signor ministro sia caduto in un errore di fatto. L'anno scolastico nella nostra Università termina il 15 agosto, e il professore non può assentarsi prima di quel tempo. Per conseguenza l'obbligo di dare gli esami è incluso negli obblighi ordinari del professore, e si può dire che l'esame sta al professore come la sentenza al magistrato: quindi l'esame non vuol essere retribuito straordinariamente, ma entrare nello stipendio ordinario.

Questa osservazione mostrerebbe già la necessità di riunire insieme la 15^a e la 18^a categoria.

Per provare poi che le propine non sono assegnate in ragione della fatica spesa negli esami, ma bensì in ragione della anzianità, giova osservare che vi hanno cattedre con propine, e tuttavia senza esami. Per esempio le cattedre della filosofia del diritto, del diritto costituzionale e del diritto internazionale non hanno esami, e tuttavia hanno propine che loro si assegnarono per complemento del troppo scarso stipendio. Inoltre, in una stessa cattedra le propine talvolta sono maggiori, talvolta minori. Citerò ad esempio la cattedra di diritto commerciale, il cui professore attuale gode una propina di 3000 lire, mentre il suo successore, a norma dei vigenti regolamenti, non ne avrebbe che 1500.

Le propine adunque non rivelano dagli esami, secondo le nostre leggi, e secondo il regolamento del 1846; ma esse si sono sempre considerate come un complemento dello stipendio. Per il che credo giusto e conveniente la riunione delle mentovate categorie.

Inoltre osserverò che vi hanno alcune cattedre le quali hanno propine affatto inferiori; per esempio le cattedre di lettere non hanno che 450 lire, mentre quelle di teologia, medicina e chirurgia hanno un *minimum* di 1500 lire.

Ora è necessario di eguagliare le cattedre dei professori di belle lettere a tutte le altre cattedre universitarie, e quindi portare almeno le propine assegnate ad esse al *minimum* delle propine dei professori delle cattedre di legge, di teologia, di medicina e chirurgia. Ciò si era fatto dal ministro Bon-Compagni col regolamento 9 ottobre 1848, alla quale non so per qual ragione non si sia mai data esecuzione; ed intorno a ciò interpellato il ministro Bon-Compagni medesimo, egli ha detto che con tale regolamento egli intendeva appunto di pareggiare ed avvicinare lo stipendio delle cattedre di lettere allo stipendio delle altre.

Quindi, la mia prima proposta sarebbe di riunire le due categorie 15 e 18 onde si riconosca il principio che le propine sono un complemento di stipendio.

La seconda sarebbe un ordine del giorno così motivato:

« La Camera, eccitando il Ministero ad eseguire la legge 9 ottobre 1848, a formare il regolamento in essa sancito, con cui vengono pareggiati gli assegnamenti fissati ai professori di scienze e lettere a quelli dei professori delle altre facoltà, passa alla discussione delle categorie. »

Domanderei che quest'ordine del giorno si ponesse ai voti, quando venisse la questione sulla priorità, prima ancora della votazione delle due categorie.

GIOLIA, ministro per l'istruzione pubblica. Io non saprei, almeno compiutamente, aderire all'idea esposta dall'onorevole proponente signor Berti.

Le sue osservazioni tendono in sostanza a questo, che le propine debbano venire riguardate come parte di stipendio, e, come tali, conglobate senza più collo stipendio medesimo.

A provare questa sua tesi, egli ha ricordate alcune anoma-

lie, alcune disuguaglianze che si notano nella distribuzione delle propine, e queste anomalie, queste disuguaglianze esistono realmente, nè si possono negare; ma se esse provano da una parte che anche qui si hanno da portare dei rimedi, come se ne hanno da portare in tante altre parti che riguardano la pubblica istruzione, non provano però per le propine siano precisamente una cosa medesima cogli stipendi, e che si debbano sin d'ora conglobare con questi. A me pare per contrario che le propine abbiano indole e natura diversa.

Di ciò mi fa prova il loro nome medesimo di *propina*, che significa premio ad opera straordinariamente prestata; me lo prova la loro origine, non potendosi negare da alcuno che le propine furono da principio istituite, e mantenute poiseppure al fine di remunerare le fatiche straordinarie degli esami; infine me lo prova più di tutto il fatto presente, essendo noto che vi sono molte propine, le quali ancora si pagano con denaro somministrato immediatamente dagli esaminati. Nelle due università di Sassari e di Cagliari, a cagion d'esempio, le propine vengono distribuite, come lo erano per l'addietro nell'Università di Torino; e in Torino stessa vi sono alcuni esami, come, a cagion d'esempio, quelli di farmacia, per i quali le propine si pagano, dirò così, in natura, col denaro somministrato dagli esaminandi.

Ciò posto, io domanderò in qual guisa queste propine che si prestano ancora in natura, possano sin d'ora esser conglobate cogli stipendi, e riguardate come una cosa sola con quelli.

Vero è che nelle Università di Torino e di Genova le propine sino ad un certo segno furono mutate in un assegnamento fisso; ma siccome nel tempo stesso in cui si faceva cotesta assegnazione, si ebbe certamente in animo di premiare la fatica straordinaria degli esami, così è giusto dire che essa ritiene ancora della sua primitiva indole e natura.

Ciò mi si conferma allorchè veggo, come la legge che tradusse le propine in assegnamenti fissi, facesse assegnazioni ineguali, e li desse maggiori alla facoltà di leggi, dove era noto che concorreva maggior numero d'esami, e per contrario li desse minori alle altre facoltà, in cui questi esami erano in numero minore.

Io non voglio difendere ora siffatta ripartizione, nè intendo dire che esse siano state fatte in ogni lor parte giustamente ed equabilmente, ma non è men vero che vi traspare evidentissimo il disegno di conservare la natura e la qualità loro primitiva di remunerazioni per l'assistenza degli esami.

Se rimoviamo, o signori, quest'idea, allora che cosa avverrà degli esami? Io non so veramente che cosa sia per accadere. I professori non avendo più quell'allettamento delle propine, può dubitarsi se intervengono con eguale assiduità agli esami. Io amo di riconoscere che i professori tutti si presteranno di buon animo all'adempimento dei loro doveri; ma infine gli uomini sono pur uomini, e non credo di andare errato mettendo avanti il dubbio (*Cadorna*, *Berti*, *Pescatore chiedono la parola*), che al mancare di questi eccitamenti possa anche venir meno l'assiduità dei professori negli esami.

Ritenute pertanto queste considerazioni che ho avuto l'onore di esporre fin qui alla Camera, io crederei che fossero da ritenere per *interim* come divise le due categorie.

PRESIDENTE. Il deputato Angius ha la parola.

ANGIUS. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cadorna.

CADORNA. Le osservazioni ora esposte dal signor ministro poggiano, a parer mio, compiutamente sopra un'erronea supposizione di fatto.